

CITTÀ DI ROCCA DI PAPA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Corso della Costituente n. 26 - 00040 Rocca di Papa Tel 06.9428611 fax 06.9499164

Prot. n. 36275

Ordinanza n. MY

OGGETTO: ordinanza sindacale di adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione di eventi, con il divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO f.f.

Premesso che la L. n. 125/2008 ha modificato l'art 54 del D.lgs. 267/2000 circa la attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con D.M. del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per gestire le attività di prevenzione e contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico possono provocare morte e danni fisici di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico delle persone e animali ed inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpano il suolo pubblico.

Condivisa l'esigenza tutelata dalle norme innanzi citate di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

Preso atto che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti all'utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario eliminare l'uso incontrollato degli stessi.

Vista la circolare del 11/01/01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.,

Visto il D.lgs. del 03/04/2006 e s.m.e i.,

Visti gli art. 7bis, 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92.

Vista la Legge n.689/1981.

ORDINA

E' vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, accendere lanterne luminose in luoghi coperti o scoperti, pubblici, all'interno di scuole, condomini ospedali case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, zone boscate sia all'interno che all'esterno del Parco Regionale dei Castelli Romani, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi; che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito dalla dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, che non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle piazze e vie di tutto il centro urbano di Rocca di Papa, per il periodo dal 31 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020

INFORMA CHE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, di un importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta Legge, fatte salve inoltre eventuali sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il Corpo di polizia Locale, la Forza Pubblica in generale, L'A.N.P.A.N.A, e eventuali corpi di vigilanza privata, eventualmente opportunamente convenzionati, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata:

- Al Comando Polizia Locale di Rocca di Papa
- Alla Stazione Carabinieri di Rocca di Papa
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Frascati
- Alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Inoltre è inviata al Sig. Prefetto di Roma, come stabilito dall'art. 64 del D.lgs.92/2008, convertito in Legge n.125/2008.

Ai sensi dell'art 3 della legge 241/90 avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR o alternativamente al Ministero delle Infrastrutture che decidono in merito. Per le trasgressioni alla presente Ordinanza si applica il disposto del C.d.S. e del successivo Regolamento.

Rocca di Papa, 30/12/2019

Il Sindaco f.f. Veronica@imino

RELAZIONE DI NOTIFICA

K	SLAZIONE DI NOTIFICA	
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver i	notificato oggi	
la presente ordinanza al Sig	consegnandone co	pia
a	***************************************	
IL RICEVENTE	IL MESSO COMUNALE	
